

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **438/1990** (ECLI:IT:COST:1990:438)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Udienza Pubblica del **30/01/1990**; Decisione del **26/09/1990**

Deposito del **10/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **17/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16457**

Atti decisi:

N. 438

ORDINANZA 26 SETTEMBRE-10 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Varazze nel procedimento penale a carico di Agliata Carmelo ed altro, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Agliata Carmelo ed altro e dell'A.N.T.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avv.ti Aldo Bonomo, Carlo Mezzanotte e Francesco Vassalli per Agliata Carmelo ed altro, Gino Tomei e Alessandro Pace per l'A.N.T.I. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di C. Agliata e V. D. Magagnato per il reato di cui all'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il Pretore di Varazze, con ordinanza del 22 febbraio 1989 (r.o. n. 225/8/9), dubita, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., della legittimità costituzionale di tale articolo e dell'art. 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella parte in cui consentono la trasmissione da parte di privati di programmi radiotelevisivi in ambito nazionale in assenza delle necessarie misure di garanzia del pluralismo informativo;

che questa Corte, con sentenza n. 826 del 1988 ha ritenuto che tale normativa poteva reputarsi, allo stato, non illegittima soltanto in quanto provvisoria, avvertendo però che, ove fosse divenuta definitiva per effetto del mancato intervento del legislatore entro un termine ragionevole, sarebbe stata oggetto di diversa valutazione;

che il giudice a quo, richiamandosi a questa sentenza, sostiene che tale termine sarebbe già ampiamente trascorso e che dunque il suddetto art. 3 della legge n. 10 del 1985 sarebbe divenuto definitivo, e perciò costituzionalmente illegittimo in relazione ai parametri invocati;

che si è costituita in giudizio l'A.N.T.I. (Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti), parte civile nel processo a quo, concludendo per la fondatezza della questione;

che si sono costituiti altresì C. Agliata e V. D. Magagnato, contestando da molteplici punti di vista sia l'ammissibilità sia la fondatezza della censura e chiedendo altresì l'espletamento di una nuova indagine istruttoria sulla complessiva situazione dell'emittenza radiotelevisiva;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che è entrata in vigore la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo perché, alla luce della normativa sopravvenuta, valuti se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Varazze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.